SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA —

Giovedì 3 Aprile 1997

alle ore 9,30 e 17

162^a e 163^a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. Norme in materia di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria e al ruolo di ricercatore.
 (255)
- Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo. (931)
- PERA ed altri. Disciplina della docenza universitaria e del reclutamento dei ricercatori. (980)
- BERGONZI. Riordino della docenza universitaria. (1022)
- MILIO. Norme in tema di reclutamento dei professori e dei ricercatori delle università. (1037)
- MARTELLI. Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari. (1066)

- CAMPUS ed altri. Norme in materia di concorsi universitari. (1174)
- MANIS ed altri. Norme in materia di concorsi per l'accesso ad un ruolo della docenza universitaria e al ruolo dei ricercatori.

 (1607)
 - Relatore Monticone.

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Disciplina della società di cultura «La Biennale di Venezia».

 (1276)
- D'ONOFRIO ed altri. Nuova disciplina della Biennale di Venezia. (1218)
- JACCHIA ed altri. Costituzione del Comitato per il riordino della Biennale di Venezia. (1970)
 - Relatore Lombardi Satriani.

III. Discussione del disegno di legge:

Norme in materia di circolazione monetaria (Approvato dalla Camera dei deputati). (1451)

- Relatore Montagna.

IV. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- SMURAGLIA ed altri. Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
 (38)
- MULAS ed altri. Norme per la tutela della dignità degli uomini e delle donne nei luoghi di lavoro. (1150)
 - Relatore TAPPARO.

V. Discussione della mozione n. 98 sulla data di svolgimento della prossima consultazione referendaria. (testo allegato).

MOZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO

MILIO, SCOPELLITI, VERTONE GRIMALDI, PASTORE, ME-LONI, CASTELLANI Carla, D'ALÌ, TRAVAGLIA, NOVI, CAMPUS, DEMASI, LAURO, MACERATINI, AZZOLLINI, DEBENEDETTI, VALENTINO, BEVILACQUA, MARRI, BRIENZA, MULAS, MIS-SERVILLE, PORCARI, FOLLONI, TERRACINI, FILOGRANA, SCO-GNAMIGLIO PASINI, PERA, BASINI, PETTINATO, VEGAS, BAT-TAGLIA, GRECO, CALLEGARO, DI BENEDETTO, MAGNALBÒ, MANCA, TOMASSINI, DE LUCA Athos, TAPPARO, MAZZUCA POGGIOLINI, MANCONI, LUBRANO di RICCO, CORTIANA, GA-SPERINI, RIPAMONTI, NAPOLI Bruno, MONTELEONE, DENTA-MARO, MARTELLI, GUBERT, LASAGNA, MAGGI, SELLA DI MONTELUCE, BUCCI, SERVELLO, PONTONE, BONATESTA, MUNDI, BOCO, SARTO, MUNGARI, DE CORATO, GAWRONSKI, FISICHELLA, MANTICA, RAGNO, TURINI, PEDRIZZI, COLLINO, BUCCIERO, CUSIMANO, LISI, BETTAMIO, ANDREOTTI, BALDI-NI, DANIELI, CAMBER, SCHIFANI, VENTUCCI, CORTELLONI, MANFREDI. – Il Senato,

premesso:

- *a)* che il 17 febbraio 1997 il Governo ha convocato per il 27 aprile il primo turno delle elezioni amministrative, quando erano già in pendenza di convocazione undici *referendum* abrogativi nazionali;
- b) che il turno amministrativo riguarda circa un sesto dell'intero corpo elettorale e, dunque, non riguarda 40 dei 49 milioni di elettori italiani;
- c) che dopo l'entrata in vigore della legge n. 81 del 1993 (relativa, oltre al resto, al sistema di elezione diretta dei sindaci) non è legittimo operare alcun forzato e meccanico trasferimento agli spazi di propaganda e informazione relativi alla consultazione amministrativa dei diritti di partecipazione assegnati ai partiti in occasione delle competizioni politiche nazionali, senza che ciò costituisca pericolo di straripamento di poteri e di grave e palese violazione delle leggi (della n. 515 del 1993, innanzitutto) delle autonomie e dei diritti civili e politici dei cittadini candidati ed elettori;
- d) che il voto referendario riguarda 49 milioni di elettori per ben 11 distinte votazioni, per i quali l'esercizio del diritto di voto deve essere dal Governo e dalla Pubblica amministrazione assicurato, secondato e facilitato, rendendolo comunque possibile, e non già impedito, reso difficoltoso od ostacolato; questo costituendo il limite alla discrezionalità politica dell'Esecutivo nell'esercizio delle responsabilità relative al governo del procedimento elettorale;
- e) che i comitati promotori dei *referendum*, cui la Consulta riconosce ruoli e prerogative equivalenti a quelle dei poteri dello Stato, non essendo stati consultati dal Governo prima della convocazione, per il 27 aprile, del primo turno del voto amministrativo, hanno in un primo tem-

(1-00098) (21 marzo 1997) po richiesto, dinanzi al «fatto compiuto», di convocare per la stessa data anche il voto sui *referendum*, in questo essendo sostenuti da un appello al Governo sottoscritto da oltre 100 parlamentari;

- f) che il Governo ha, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali (politici, quindi, oltre che istituzionali), legittimamente rifiutato di accedere a quella richiesta e a fortiori di compiere gli atti amministrativi e/o legislativi che ne avrebbero consentito l'attuazione;
- g) che i comitati promotori hanno allora indicato al Presidente del Consiglio ed al Ministro dell'interno l'assoluto rifiuto della convocazione dei *referendum* in giorni nei quali l'avvenuta chiusura delle scuole e l'avviato scaglionamento delle vacanze secondo auspici e anche direttive pubbliche praticate da molte categorie di cittadini e da milioni di elettori impedirebbero di fatto a molti l'esercizio del voto; rifiuto quindi applicabile quanto meno alle date dell'8 e del 15 giugno; i comitati promotori auspicavano che il voto referendario si tenesse il 4 o al massimo il 18 maggio;
- h) che il 14 marzo 1997 il Consiglio dei ministri ha deliberato, su proposta del Ministro dell'interno, di convocare il voto referendario proprio per il 15 giugno, invocando l'esigenza di separarlo radicalmente da una ipotetica campagna elettorale politica e nazionale (con oltre 40 milioni di elettori italiani assolutamente estranei al preteso evento e con i diritti politici e civili dei rimanenti 9 milioni snaturati, in tal caso travolti e resi pressochè incomprensibili), aggiungendo come altro motivo quello di consentire al Parlamento fino all'ultimo istante utile (quindi, anche a campagna referendaria pubblica già indetta ed in corso!) di procedere all'esame di provvedimenti legislativi relativi a materie oggetto dei referendum indetti;
- i) che i comitati promotori hanno invece dichiarato di ritenere (in base anche al principio di ragionevolezza ed a quello di lealtà interistituzionale) che non sarebbe legittimo, nè perfino materialmente possibile, ipotizzare che qualora, come sta avvenendo, le nuove leggi non recepiscano integralmente le indicazioni contenute nelle proposte referendarie la consultazione possa tenersi, come impone l'articolo 39 della legge n. 352 del 1970, su di un quesito diverso, definito sui «nuovi» testi legislativi, quando:
- 1) la campagna sia già in corso o giunta quasi, addirittura, al suo termine;
- 2) è noto e documentato che l'amministrazione del Ministero dell'interno non sarebbe in grado di provvedere in tempo utile all'adozione degli adempimenti necessari alla stampa ed al recapito delle schede relative a quesiti riformulati nel corso della campagna referendaria;
- l) che la validità dei *referendum* è subordinata alla partecipazione al voto di almeno il 50 per cento più uno degli aventi diritto e dunque ogni azione volta o atta ad impedire od ostacolare tale partecipazione costituirebbe un attentato ai diritti civili, politici ed elettorali dei cittadini ed alla stessa Costituzione;
- *m*) che la media di votanti nelle consultazioni referendarie, a partire dal 1990, registra una percentuale di partecipazione al voto che supera il 77 per cento per quelle tenutesi nel mese di aprile ed è pari al 54 per cento per quelle tenutesi nel mese di giugno;

- *n)* che la legge n. 277 del 1993 ha modificato la precedente normativa, riducendo ad una le giornate di voto di ciascuna consultazione elettorale; nell'ultima tornata referendaria, svoltasi l'11 giugno 1995, la percentuale dei votanti è stata pari al 57 per cento degli aventi diritto, nonostante una massiccia campagna di propaganda televisiva;
- o) che i *referendum* non sono ancora stati formalmente indetti e per il momento il Governo ha adottato la deliberazione che fissa la data della consultazione cui il decreto di indizione da emanarsi fra il 70° ed il 50° giorno precedente quello della consultazione dovrà fare riferimento; dunque, su questa base, il Presidente della Repubblica dovrebbe emanare il decreto di indizione fra il 6 ed il 26 aprile, ma, fino a quel momento, è possibile per il Governo modificare la deliberazione adottata e dunque la stessa data di tenuta della consultazione referendaria,

invita il Governo a riconsiderare d'urgenza la decisione adottata e, tenendo presenti i termini di indizione, a fissare la data della prossima consultazione referendaria in una domenica precedente quella del 1º giugno 1997.